

COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

Provincia di Savona	
Convenzione per l'esecuzione del progetto di realizzazione di una casa	
unifamiliare in loc.tà Monte Castello,. in variante urbanistica conseguente alla	
demolizione di un immobile incongruo sito in zona Cava Beata.	
L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di febbraio, in Albisola	
Superiore, innanzi a me Dr. Giovanni Pucciano, Segretario Generale del Comune	
di Albisola Superiore, autorizzato ex lege a rogare gli atti ove sia parte il Comune,	
senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti rinunciato con il mio consenso,	
sono comparsi i Signori:	
- Dott. Leonardo PIZZORNO , nato ad Albissola Marina il 26.02.1948,	
responsabile di P.O. del Settore Edilizia Privata SUE, SUAP, Demanio marittimo,	
il quale dichiara di intervenire nel presente atto come rappresentante del Comune di	
Albisola Superiore (nel prosieguo anche "Comune"), domiciliato per la funzione	
esercitata presso il Comune di Albisola Superiore – Piazza della Libertà 19 –	
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00340950096;	
e	
il sig. Luca Pastorino, nato a Savona, il 13.04.1970, residente in Albisola	
Superiore, Via dei Partigiani 41, c.f. PSTLCU70D13I480Z in qualità di	
proprietario degli immobili interessati dall'istanza edilizia assunta a protocollo del	
Comune di Albisola Superiore in data 26 febbraio 2011 al numero protocollo 3635,	
d'ora innanzi denominato anche attuatore;	
premesso che:	
- l'attuatore è proprietario degli immobili siti nel Comune di Albisola Superiore,	
fg. 22, mappale n. 180, nonché foglio 21 mappale 42;	



- sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 19, del 4 novembre 2009, è stata	
pubblicata la legge regionale n. 49 del 3 novembre 2009 recante "Misure urgenti	
per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio	
urbanistico edilizio", divenuta efficace il 19 novembre 2009;	
- gli artt. 6 e 7 della citata legge consentono, in deroga alla disciplina pianificatoria	
urbanistica, interventi di demolizione di edifici incongrui ed ammettono la	
ricostruzione dei volumi, con l'incremento del 35%, in altre aree idonee;	
- il Consiglio comunale di Albisola Superiore con la deliberazione n. 150/2009 ad	
oggetto "Disposizioni per l'applicazione della 1.r. 3.11.2009 n. 49" ha prescritto,	
nei casi di cui all'art. 6, commi 1 e 2 della 1.r. 49/2009, che "l'applicabilità della	
legge sarà soggetta ad approvazione della Giunta Comunale con convenzione	
urbanistica";	
- in data 26 febbraio 2011 è stata assunta al protocollo del Comune di Albisola	
Superiore istanza di rilascio di permesso di costruire, n. 3635, presentata	
dall'attuatore per la realizzazione, in attuazione degli artt. 6 e 7 della 1.r. 49/2009,	
di un immobile di civile abitazione in località Monte Castello, foglio 22, mappali	
180, attraverso la previa demolizione di un immobile di proprietà sito all'interno	
della zona Cava Beata, censito al catasto al foglio 21 mappale 42;	
- l'art. 9, comma 2 della l.r. 49/2009, come introdotto dalla l.r. 4 dell'1.3.2011,	
prevede l'inapplicabilità delle nuove disposizioni apportate da quest'ultima alle	
istanze aventi ad oggetto l'approvazione dei progetti di demolizione/ricostruzione	
– ai sensi degli artt. 6 e 7 – se presentate anteriormente all'entrata in vigore della	
stessa l.r. n. 4/2011 e, quindi, l'applicazione della normativa previgente;	
- in data 14.11.2011 con nota assunta al prot. 21085, in data 15.11.2011 con nota	
assunta al prot. 21154, in data 20.12.2011 con nota assunta al prot. 23352, in data	



27.10.2012 con nota assunta al prot. 20345 e in data 12.12.2012 con nota assunta	
al prot. 23312, relative al succitato progetto, con documentazione relativa alla	
realizzazione dell'edificio abitativo in questione, la medesima istanza è stata	
integrata e si presenta, quindi, corredata dai seguenti:	
ELABORATI PROGETTUALI E GRAFICI	
Tav. 1 – Relazione tecnica e cartografia;	
Tav. 2 – Individuazione dell'immobile incongruo – Calcoli dei volumi e delle	
superfici – Documentazione fotografica;	
Tav. 3 – Individuazione dell'immobile incongruo – Progetto demolizione del	
volume;	
Tav. 3 bis- Individuazione dell'immobile incongruo - Progetto demolizione	
del volume Foglio 21 mapp. 42 all'interno dell'attività estrattiva in conformità	
al PTRAC ed al programma di coltivazione autorizzato con decreto dirigenziale	
n. 900 del 13.04.2011 Settore attività estrattive Regione Liguria;	
Tav. 4 – Localizzazione del volume da riqualificare – Stato attuale –	
Planimetrie generali – Sezioni;	
Tav. 5 – Soluzione progettuale – Planimetria – Sezioni;	
Tav. 6 – Soluzione progettuale – Planimetria – Piante – Sezione;	
Tav. 7 – Soluzione progettuale – Prospetti e viste prospettiche;	
Tav. 7.1 - Inquadramento della zona in cui è prevista l'ubicazione del volume	
da riqualificare con l'evidenziazione degli interventi già avviati con diverse	
procedure e individuazione della strada prevista per il miglioramento della	
viabilità in località Luceto da eseguire in convenzione comunale;	
Tav. 8 – Soluzione progettuale – Piante – Calcolo del volume e delle	
superfici;	



Tav. 9 – Raffronto tra stato attuale e soluzione progettuale – Planimetria –
Sezioni;
Tav. 10 – Soluzione progettuale – Documentazione fotografica e foto
inserimento;
Tav. 11 – Inquadramento della zona in cui è prevista l'ubicazione del volume
da riqualificare e individuazione della strada prevista per il miglioramento della
viabilità in località Luceto da eseguire in convenzione comunale;
Tav. 12 – Inquadramento della zona in cui è prevista l'ubicazione del volume
da riqualificare in riferimento al vincolo ambientale ex L. 431/85 rispetto al Rio
Bettardea;
Tav. 13 - Standard pubblici residenziale;
Relazione Linea Vita L.R. 5/2010;
Dichiarazione per la conformità del progetto al disposto della L. 13/1989 e del
D.M. 236/1989;
Asseverazione tecnica del volume incongruo;
Relazione geologica;
Relazione geotecnica;
Relazione di asseverazione individuazione dell'area di intervento rispetto al
Vincolo Ambientale;
Relazione di progetto ex L. 10/1991;
Relazione urbanistica;
Documentazione in materia di VAS.
Considerato che:
- in data 24 giugno 2011, la Giunta Comunale di Albisola Superiore, con
deliberazione n. 163, ha ritenuto procedibile la proposta presentata dal signor Luca



Pastorino di demolire un fabbricato incongruo sito in zona cava Beata per	
trasferirne le volumetrie, incrementate del 35% al fine di realizzare in località	
Monte Castello, una casa unifamiliare;	
- con la medesima delibera l'amministrazione ha posto le seguenti condizioni alla	
valutazione di procedibilità dell'istanza edilizia:	
"venga preventivamente realizzata la suddetta strada pubblica (lavori di	
riorganizzazione viaria e modificazione traffico in località Luceto – strada	
di raccordo tra via Leone Grosso, via moretti e via dei partigiani – pratica	
n. 68/2009), sulla base del progetto approvato in linea tecnica,	
comprensivo della canalizzazione delle acque bianche";	
"venga presentata nuova soluzione progettuale che riduca i movimenti di	
terra e, conseguentemente, il volume interrato dell'edificio;	
"venga demolito l'edificio incongruo ed effettuato il ripristino dei luoghi";	
inoltre, secondo l'atto della Giunta, l'intervento "potrà essere proposto in forma	
definitiva al Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 7 l.r. 49/2009 con variante	
urbanistica mediante procedimento ex articolo 59 l.r. 36/1997 alle seguenti	
condizioni:	
• il soggetto attuatore si impegni alla realizzazione, verificata la fattibilità e	
secondo le modalità da definirsi in accordo con la civica amministrazione,	
della nuova strada di collegamento tra via Luigi Leone Grosso e via dei	
Partigiani e alla canalizzazione delle acque bianche di via Moretti;	
ripristino delle aree lasciate libere dalla demolizione degli edifici	
incongrui";	
- in data 24 settembre 2012 la Commissione Locale per il Paesaggio ha esaminato	
ed espresso parere favorevole con riferimento alla strada di collegamento tra Via	



Luigi Leone Grosso e Via dei Partigiani, nei seguenti termini "esprime parere	
favorevole all'intervento in quanto l'opera progettata risulta compatibile con le	
norme di tutela, ponendo la seguente prescrizione: la protezione a valle prevista in	
acciaio zincato dovrà essere realizzata con un guard rail rivestito in legno";	
- con riferimento a suddetta strada di collegamento, in data 10.10.2013 si è	
espressa in sede deliberante la Conferenza dei Servizi presso la Provincia di	
Savona nei seguenti termini: "esprime parere favorevole all'approvazione del	
progetto in argomento con le prescrizioni contenute nei sopracitati pareri e	
dichiarazioni delle Amministrazioni competenti";	
- conseguentemente, con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 28.01.2013 il	
Comune ha approvato l'opera suddetta;	
- in data 05.08.2013, con deliberazione n. 42, il Consiglio Comunale ha approvato	
l'intervento e la bozza di convenzione urbanistica;	
- l'attuatore intende, quindi, procedere all'attuazione del citato Progetto Edilizio	
secondo i termini approvati e le condizioni poste dall'amministrazione civica ed, in	
particolare, quelle di cui ai sopra citati punti A,B,C,D,E.	
Tutto quanto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale della presente	
Convenzione, il Comune di Albisola Superiore e l'attuatore di cui in premessa,	
come sopra rappresentati, convengono e stipulano quanto segue:	
Articolo uno	
Oggetto della Convenzione	
1. Costituisce oggetto della convenzione la regolamentazione dei rapporti di	
pubblico interesse tra il Comune di Albisola Superiore e l'attuatore per la	
realizzazione del progetto di riedificazione sui fondi censiti al foglio 22 mappale	
180, dei volumi insistenti sul foglio 21 mappale 42, come individuato negli	



elaborati grafici, descrittivi e normativi indicati nell'elenco succitato a costituirne	
elemento integrante ed essenziale, presentato per l'approvazione presso il Comune	
di Albisola Superiore ed approvato per effetto degli atti di cui in premessa e dalla	
Conferenza dei Servizi in seduta deliberante in data 04.12.2013.	
2. L'attuatore, conseguentemente, si obbliga nei confronti della civica	
amministrazione ad eseguire gli interventi previsti dal citato progetto, nonché ad	
ottemperare a tutti i connessi obblighi e impegni assunti con la presente	
convenzione.	
Articolo due	
Opere di urbanizzazione	
1. L'attuatore si obbliga nei confronti del Comune di Albisola Superiore a	
realizzare in puntuale attuazione del permesso di costruire rilasciato le seguenti	
opere di urbanizzazione primaria:	
- rete idrica di adduzione e scarico dell'acqua potabile;	
- rete fognaria per la raccolta delle acque nere – tratto fognario di collegamento	
tra l'area oggetto di intervento e il pozzetto pubblico esistente.	
2. L'attuatore si obbliga, altresì, a realizzare a propria cura e spese in accordo (e	
con l'eventuale contributo) delle Società distributrici, le reti di distribuzione	
dell'energia elettrica, del gas, fermo restando che tali opere, ai sensi dell'art. 3,	
comma 3, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25, non sono considerate opere di	
urbanizzazione ai fini degli scomputi di cui alle successive statuizioni della	
presente convenzione.	
3. Resta comunque salvo ogni accordo diverso che l'attuatore stipulerà con gli enti	
gestori dei singoli servizi, in ordine all'accollo degli oneri e delle spese delle opere	
in questione.	



Articolo tre

11111010 11 1	
Standard urbanistici	
1. L'attuatore, in conformità alle previsioni della tavola 13 si impegna a realizzare	
e rendere disponibili le seguenti dotazioni di standard pubblici, come prescritti dal	
Piano Urbanistico Comunale:	
a) Parcheggio pubblico (art. 3 comma 1 lett. d): mq 22,77;	
b) Verde pubblico attrezzato mq 139,30.	
E' facoltà delle parti definire forme alternative di soddisfacimento degli standard	
pubblici previsti attraverso la monetizzazione degli stessi.	
E' stabilito fin d'ora che l'attuatore consegni al Comune, all'atto del ritiro del	
titolo edilizio necessario all'esecuzione dell'intervento previsto, idonea	
fideiussione bancaria di importo pari alla complessiva eventuale monetizzazione di	
tutti gli standards pubblici dovuti ed a garanzia dell'esecuzione e del	
soddisfacimento degli stessi.	
Articolo quattro	
Onere aggiuntivo a carico dell'attuatore	
1. L'attuatore assume, quale onere aggiuntivo a suo carico l'esecuzione dei lavori	
di riorganizzazione viaria e moderazione del traffico in località Luceto – strada di	
raccordo tra via Grosso, Via Moretti e Via dei Partigiani, oggetto della	
deliberazione della Giunta Comunale di Albisola Superiore n. 163 del 24 giugno	
2011 e secondo i termini rappresentati nella pratica 68/2009, come aggiornata in	
data 17 febbraio 2011, secondo le indicazioni di cui al parere della dalla Locale	
Commissione Paesaggio del 24 settembre 2012.	
Costituiscono elaborati progettuali dell'intervento sopra individuato:	
Tav 0 _ relazione tecnica ed estratti cartografici;	



Tav 1 _ stato attuale: planimetria sezioni e prospetti;	
-Tav 2 _ soluzione progettuale: planimetria e prospetto;	
Tav 3 _ soluzione progettuale: sezioni trasversali;	
Tav 4_ soluzione progettuale: profilo longitudinale;	
Tav 5_ elaborati grafici progetto strutturale e schemi terre rinforzate;	
Tav 6 _soluzione progettuale: regimazione acque bianche;	
Tav 7_ inquadramento cartografico e documentazione fotografica;	
Tav 8_ documentazione fotografica e foto inserimenti;	
Tav 9_ soluzione progettuale: viste esplicative nuovo intervento;	
Computo metrico estimativo.	
2. Il costo delle opere che rappresentano l'onere aggiuntivo è stato	
preventivamente stimato ed accettato sulla base dei computo metrico estimativo	
allegato al progetto dell'intervento succitato.	
Articolo cinque	
Articolo cinque Oneri e termini di progettazione	
Oneri e termini di progettazione	
Oneri e termini di progettazione 1. L'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dal precedente articolo due,	
Oneri e termini di progettazione 1. L'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dal precedente articolo due, comma 1, e dell'onere aggiuntivo di cui all'articolo quattro, è subordinata alla	
Oneri e termini di progettazione 1. L'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dal precedente articolo due, comma 1, e dell'onere aggiuntivo di cui all'articolo quattro, è subordinata alla predisposizione, laddove non ancora predisposta, di una progettazione esecutiva da	
Oneri e termini di progettazione 1. L'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dal precedente articolo due, comma 1, e dell'onere aggiuntivo di cui all'articolo quattro, è subordinata alla predisposizione, laddove non ancora predisposta, di una progettazione esecutiva da redigersi a cura e spese dell'attuatore, soggetta all'approvazione e alla validazione	
Oneri e termini di progettazione 1. L'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dal precedente articolo due, comma 1, e dell'onere aggiuntivo di cui all'articolo quattro, è subordinata alla predisposizione, laddove non ancora predisposta, di una progettazione esecutiva da redigersi a cura e spese dell'attuatore, soggetta all'approvazione e alla validazione dell'Ufficio Tecnico del Comune di Albisola Superiore.	
Oneri e termini di progettazione 1. L'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dal precedente articolo due, comma 1, e dell'onere aggiuntivo di cui all'articolo quattro, è subordinata alla predisposizione, laddove non ancora predisposta, di una progettazione esecutiva da redigersi a cura e spese dell'attuatore, soggetta all'approvazione e alla validazione dell'Ufficio Tecnico del Comune di Albisola Superiore. 2. E' a carico dell'amministrazione comunale l'iniziativa e la cura dei	
Oneri e termini di progettazione 1. L'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dal precedente articolo due, comma 1, e dell'onere aggiuntivo di cui all'articolo quattro, è subordinata alla predisposizione, laddove non ancora predisposta, di una progettazione esecutiva da redigersi a cura e spese dell'attuatore, soggetta all'approvazione e alla validazione dell'Ufficio Tecnico del Comune di Albisola Superiore. 2. E' a carico dell'amministrazione comunale l'iniziativa e la cura dei procedimenti istruttori, approvativi ed ablatori, laddove eventualmente necessari,	
Oneri e termini di progettazione 1. L'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dal precedente articolo due, comma 1, e dell'onere aggiuntivo di cui all'articolo quattro, è subordinata alla predisposizione, laddove non ancora predisposta, di una progettazione esecutiva da redigersi a cura e spese dell'attuatore, soggetta all'approvazione e alla validazione dell'Ufficio Tecnico del Comune di Albisola Superiore. 2. E' a carico dell'amministrazione comunale l'iniziativa e la cura dei procedimenti istruttori, approvativi ed ablatori, laddove eventualmente necessari, per la realizzazione dell'opera avente carattere di onere accessorio come prevista	
Oneri e termini di progettazione 1. L'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dal precedente articolo due, comma 1, e dell'onere aggiuntivo di cui all'articolo quattro, è subordinata alla predisposizione, laddove non ancora predisposta, di una progettazione esecutiva da redigersi a cura e spese dell'attuatore, soggetta all'approvazione e alla validazione dell'Ufficio Tecnico del Comune di Albisola Superiore. 2. E' a carico dell'amministrazione comunale l'iniziativa e la cura dei procedimenti istruttori, approvativi ed ablatori, laddove eventualmente necessari, per la realizzazione dell'opera avente carattere di onere accessorio come prevista all'articolo quattro presente convenzione.	



aggiuntivi saranno assoggettati alle verifiche di legge ed ai prescritti atti di	
collaudo, finale ed in corso d'opera, sia amministrativo che statico, ecc, il tutto da	
eseguirsi a cure e spese del soggetto attuatore, fermo restando che competerà al	
Comune la nomina dei collaudatori. Eventuali priorità nell'esecuzione delle opere	
di urbanizzazione potranno essere indicate dal Comune, ove tecnicamente	
possibile e compatibilmente con le esigenze del cantiere, in attuazione di	
previsioni dello strumento urbanistico generale o di particolari programmi della	
Civica Amministrazione, purché non in contrasto con le disposizioni della	
convenzione per quanto riguarda i termini di consegna delle opere.	
Eventuali varianti in corso d'opera, soggette all'approvazione del Comune e degli	
altri soggetti eventualmente preposti, saranno a totale carico del soggetto attuatore.	
Articolo sei	
Contributo di costruzione	
1. Fermo restando il disposto di cui ai successivi articoli, l'attuatore si obbliga a	
corrispondere al Comune di Albisola Superiore, ai fini del rilascio del permesso di	
costruire, il contributo di costruzione edilizia, costituito da una quota relativa agli	
oneri di urbanizzazione e da una quota concernente il costo di costruzione, secondo	
la tariffa urbanistica in vigore alla data di presentazione dell'istanza di titolo	
abilitativo.	
2. Le somme, a titolo di contributo di costruzione, dovute dall'attuatore, sono le	
seguenti:	
A – Costo di costruzione Euro 5.268,00	
B1 – Quota per opere di urbanizzazione di interesse esclusivo dell'operatore	
Euro 10.670,00	
B2 – Quota per opere di interesse generale Euro 5.744,00	
200000000000000000000000000000000000000	



(le voci B1 e B2 sono maggiorate per titolo abilitativo convenzionato) **Totale contributi concessori** Euro 21.682,00 Le somme indicate saranno più correttamente calcolate in sede di rilascio o formazione del titolo edilizio abilitativo per la realizzazione dei lavori. 3. La quota di contributo di costruzione verrà corrisposta in unica soluzione. **Articolo sette** Attuazione del progetto e trasferimento degli immobili a terzi 1. L'area e gli edifici interessati all'intervento sono e rimarranno destinati agli usi specificati nel titolo edilizio. 2. Tutte le aree, gli edifici, gli impianti ed i manufatti che caratterizzano l'insediamento ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, non asserviti all'uso pubblico rimangono vincolati alle destinazioni d'uso indicate nel progetto. 3. In caso di trasferimento dell'unità immobiliare realizzata in esecuzione del progetto, l'attuatore si impegna a trasferire a carico dei suoi aventi causa gli obblighi e gli oneri derivanti dalla Convenzione, mantenendo, comunque, in solido con gli stessi l'obbligo di adempimento alle previsioni della stessa. L'amministrazione comunale presta sin da ora il proprio assenso alla successione a titolo particolare nei diritti e negli obblighi assunti dall'attuatore in forza della presente convenzione. Articolo otto Termini massimi di esecuzione delle opere di urbanizzazione e cessione o costituzione dei vincoli di uso pubblico delle aree relative 1. L'attuatore si obbliga, per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, a completare e a rendere agibili le opere di urbanizzazione nel termine di efficacia del titolo edilizio, rilasciato per l'esecuzione dell'intervento oggetto della presente



annyan ri ana	
convenzione.	
2. Gli atti di cessione delle suddette opere e i necessari asservimenti saranno	
stipulati a semplice richiesta della parte più diligente ed a carico dell'attuatore,	
compreso eventuali frazionamenti, volture ed ogni altro onere per la completa	
definizione di ogni pratica connessa, comunque entro il termine di 90 giorni dalla	
richiesta.	
3. Le modalità e la tempistica dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione	
dovranno comunque essere concordate previamente con il Comune, sula base di un	
crono programma da redigersi a cura del soggetto attuatore che potrà essere	
aggiornato in corso d'opera, su richiesta dello stesso, previo accordo con il	
Comune.	
4. La data di inizio dei lavori e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui ai	
precedenti articoli dovrà essere anteriore o contemporanea alla realizzazione degli	
interventi privati previsti dalla presente convenzione, salvo diversa disposizione	
del Comune. La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata al Comune, a	
mezzo raccomandata, con preavviso di almeno dieci giorni.	
Articolo nove	
Esecuzione dei lavori, modalità di controllo e responsabilità relative	
1. L'esecuzione delle opere di urbanizzazione sarà controllata dal competente	
Ufficio Tecnico Comunale e dalle altre Autorità eventualmente competenti per	
materia. I funzionari ed i tecnici preposti ai corrispondenti Uffici avranno pertanto	
libero accesso ai cantieri.	
2. La verifica definitiva delle opere poste a carico dell'attuatore, anche se a titolo	
di onere aggiuntivo come sopra previsto, dovrà avvenire entro sei mesi dalla	
comunicazione di ultimazione dei lavori; nei casi consentiti dalla legge, il	



certificato di collaudo potrà essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato in conformità alla vigente normativa. 3. In ogni caso, l'attuatore manleva il Comune da ogni qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi in ordine all'esecuzione dei lavori svolti, con obbligo di riparare e risarcire tutti i danni eventualmente derivanti dall'esecuzione delle opere previste dall'intervento e di cui al presente atto. 4. Fino alla consegna delle opere al Comune, il Soggetto Attuatore dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere. 5. Le nuove opere di urbanizzazione realizzate passeranno in consegna al Comune in adeguato stato di conservazione e manutenzione, previa redazione di apposito verbale di consegna sottoscritto dalle Parti. Articolo dieci Garanzie 1. A garanzia della completa e puntuale esecuzione delle opere di urbanizzazione, anche aggiuntive, che si impegna a realizzare con la presente convenzione, l'attuatore si obbliga a consegnare al Comune, al momento del rilascio del titolo abilitativo, idonea garanzia cauzionale a prima e semplice richiesta, prestata mediante fideiussione bancaria emessa da primario istituto bancario abilitato. La garanzia dovrà avere efficacia fino al totale svincolo da parte del Comune beneficiario. L'eventuale mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato non potrà esser opposto al Comune beneficiario. L'istituto che avrà rilasciato la fideiussione dovrà versare a semplice prima richiesta del Comune beneficiario, e comunque entro il termine di giorni 10, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempimento del contrante. La fideiussione rilasciata dovrà prevedere l'impegno del fideiussore di soddisfare



l'obbligazione a favore del Comune con specifica esclusione del beneficio di cui al	
comma 2 dell'articolo 1944 cod. civ e della decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ.	
senza attendere la pronuncia del giudice.	
2. L' importo della garanzia fideiussoria sarà commisurato al costo delle opere che	
l' attuatore si è impegnato a realizzare ai sensi della presente convenzione, quale	
risultante dai computi metrici e dagli elenchi di materiali e dei prezzi allegati,	
come stimati ed accettati in base a quanto previsto nei precedenti articoli.	
3. L'importo della garanzia prestata per le opere da eseguirsi potrà essere ridotta in	
corso d'opera in base allo stato di avanzamento delle opere redatto dal Direttore	
Lavori ed a seguito di collaudo parziale in corso d'opera effettuato, al presente	
fine, dal Collaudatore secondo modalità da concordare con il Comune e,	
comunque, in misura non eccedente il 90% del costo dell'opera finita.	
4. Lo svincolo verrà autorizzato dal Comune, previa istanza dell' attuatore che	
attesti l'ultimazione dei lavori (o di uno stato di avanzamento degli stessi) entro	
sessanta giorni dal ricevimento dell'apposita lettera raccomandata. Lo svincolo	
sarà subordinato all'accertamento da parte del Direttore Lavori dell'avvenuta	
esecuzione delle opere nella misura corrispondente all'importo e in percentuale	
rispetto all'opera finita e all'esito favorevole del collaudo.	
5. Il 10% dell'importo della fideiussione sarà comunque trattenuto fino alla stipula	
degli atti di cessione o di asservimento all'uso pubblico eventualmente previsti con	
riferimento alle opere di urbanizzazione, anche aggiuntive, a carico dell' attuatore.	
6. Qualora le garanzie fossero ridotte proporzionalmente in relazione al	
progressivo compimento delle opere a carico dell' attuatore ed alla cessione delle	
relative aree, quest'ultimo si obbliga ad integrarne l'importo, qualora tali somme	
venissero incamerate dal Comune, a seguito dell'accertamento di inadempienze.	



7. Lo svincolo integrale della garanzia prestata avverrà con il completo	
adempimento degli obblighi gravanti sull' attuatore in base a quanto previsto nella	
presente convenzione.	
8. In caso di inadempimento da parte dell' attuatore, l'importo posto a garanzia, di	
cui al presente articolo, potrà essere in tutto o in parte incamerato dal Comune,	
senza formalità alcuna.	
9. Per le opere di urbanizzazione la cui manutenzione dovesse rimanere a carico	
del Comune, l'attuatore si impegna a produrre a favore del Comune medesimo	
apposita garanzia decennale postuma di valore pari a quello risultante da computo	
metrico per le singole opere oggetto di manutenzione.	
10. Come previsto dal'articolo 3, l'attuatore, a garanzia ed eventuali somme di	
monetizzazione degli standard urbanistici dovuti, consegnerà, al momento del	
titolo abilitativo, idonea garanzia dello stesso tipo di quella prevista al comma 1	
del presente articolo. Tale garanzia potrà essere ridotta in proporzione alle rate	
ancora da corrispondere.	
Articolo 11	
Obblighi contributivi per il rilascio dei titoli	
1.I titoli abilitativi necessari per l'esecuzione degli interventi previsti nel progetto	
richiamato in premessa saranno rilasciati solo nel momento in cui l' attuatore darà	
adempimento agli impegni assunti in merito al versamento delle somme sopra	
previste e alla consegna delle fideiussioni di cui all'articolo precedente.	
Articolo dodici	
Inadempienze	
1. In caso di inadempienze da parte dell'attuatore alle obbligazioni previste dalla	
presente convenzione, ferme restando le sanzioni comminate dalla vigente	



legislazione urbanistica, il Comune, previa diffida, potrà sospendere l'esecuzione	
dei lavori nell'area oggetto di intervento con riguardo alle opere interessate dalle	
inadempienze.	
2. Avvenuto l'adempimento, saranno revocati i provvedimenti di sospensione dei	
lavori.	
3. Il Comune potrà chiedere, in danno dell'attuatore, l'adempimento, ovvero	
dichiarare la risoluzione della presente convenzione - previa diffida ad adempiere	
entro 60 gg nei seguenti casi:	
a) esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità dai progetti	
approvati;	
b) rifiuto a stipulare gli atti di cessione o di asservimento ovvero di	
provvedere alla consegna delle aree e degli immobili con le modalità e nei termini	
della presente convenzione;	
c) mancato inserimento negli atti di trasferimento a terzi degli immobili, delle	
clausole all'uopo previste dalla presente convenzione;	
d) inottemperanza agli obblighi di garanzia di cui all'articolo 10;	
e) mancato rispetto dei termini fissati nella presente convenzione per	
l'attuazione di quanto previsto, salvo i casi di forza maggiore o di proroga	
concessa dal Comune;	
f) reiterate e gravi violazioni delle altre norme contenute nella presente	
convenzione.	
Articolo tredici	
Elezione di domicilio	
1. Per tutte le comunicazioni e notificazioni comunque dipendenti e/o connesse	
alla presente convenzione l'attuatore dichiara di eleggere domicilio in Albisola	
1	



Superiore, via dei Partigiani 41.	
2. Le parti convengono che qualunque modificazione del domicilio come sopra	
eletto non determinerà alcun effetto ai sensi del precedente comma, se non sia	
previamente comunicata al Comune di Albisola Superiore con apposita lettera	
raccomandata con ricevuta di ritorno.	
Per espressa volontà delle parti la forma della comunicazione come sopra precisata	
non ammette equipollenti.	
Articolo quattordici	
Trascrizione	
1. La presente convenzione, gli atti di cessione ed i contratti attuativi da essa	
previsti saranno registrati e trascritti a cura e spese dell'attuatore.	
2. Essa avrà valore ed efficacia di contratto preliminare rispetto ai singoli atti o	
contratti necessari per il trasferimento della proprietà, nonché ai fini della	
costituzione di altri diritti reali.	
Articolo quindici	
Spese	
1. Tutte le spese inerenti la stipulazione, registrazione e trascrizione della	
Convenzione, nonché degli atti e dei contratti attuativi in essa previsti, sono a	
carico dell'attuatore, che chiederà tutti i benefici e le agevolazioni fiscali previste	
dalla attuale normativa vigente e da quella successiva eventualmente più	
favorevole.	
Articolo sedici	
Controversie	
1. Ai sensi dell'art. 133 del d. lgs. 104/2010 tutte le controversie inerenti	
l'interpretazione, l'applicazione, l'esecuzione della presente convenzione sono	



devolute alla competenza giurisdizionale del Giudice Amministrativo, esclusa ogni	
compromissione arbitrale.	
Articolo diciassette	
Valore della convenzione ai fini fiscali	
1. Ai fini meramente fiscali si dichiara che il valore del presente contratto è pari ad	
Euro 21.682,00.	
2. Il presente contratto si compone di numero 17 pagine intere e parte della	
diciottesima fin qui.	
Letto, confermato e sottoscritto.	
Albisola Superiore, 27 febbraio 2014	
IL COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE IL SOGGETTO	
Il Responsabile di P.O. del Settore Edilizia Privata ATTUATORE	
SUE, SUAP, Demanio marittimo	
Dott. Leonardo Pizzorno Sig. Luca Pastorino	
IL SEGRETARIO GENERALE	
Dott. Giovanni Pucciano	